

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7/Cf**  
**(2000/2001)**

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Andrea MANZELLA	- Presidente
Dott. Bruno BRUNETTI	- Componente
Dott. Corrado DE BIASE	- Componente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Avv. Antonio GRIFFI	- Componente
Dott. Alessandro PAJNO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 30 marzo 2001, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

**1 - RECLAMO DEL SIG. ROMANO CLAUDIO, ARBITRO BENEMERITO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A.**

**2 - RECLAMO DEL SIG. CORSETTI ELIO TOMMASO, ARBITRO FUORI QUADRO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A.**

**3 - RECLAMO DEL SIG. CERINA ANGELO, ARBITRO BENEMERITO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A.**

Con distinti reclami in data 18.10.2000, di identico contenuto, i Signori Romano Claudio, Cerina Angelo, arbitri benemeriti, e Corsetti Elio Tommaso, arbitro fuori quadro, con richiamo all'att. 29 del nuovo Statuto della F.I.G.C., alla data non ancora vigente, si rivolgevano a questa Corte, per l'annullamento del "Regolamento delle Assemblee Elettive dell'A.I.A." approvato, in via di urgenza e con riserva di sottoposizione alla prima riunione utile al Consiglio Federale, con deliberazione del Presidente Federale, pubblicata nel Com. Uff. n. 50/A della F.I.G.C..

Deducevano i ricorrenti, a motivi di illegittimità del Regolamento:

a) che esso era stato "approvato" dal Consiglio Centrale dell'A.I.A., mentre tale organo non risultava avere specifica competenza in materia, con riferimento all'att. 7 del Regolamento dell'Associazione;

b) che il procedimento per l'elezione del Presidente dell'A.I.A., previsto dall'impugnato regolamento, era in contrasto coi principi di democrazia interna e di rappresentanza ricavabili dalla legge 23 luglio 1999 n. 242 e dall'emanando Statuto Federale, in quanto venivano ammessi alla votazione anche i componenti del Consiglio Centrale dell'A.I.A. la cui carica derivava da nomina da parte del Presidente dell'Associazione e non da elezione, sia pure indiretta, con conseguente alterazione irreparabile della rappresentanza della base elettorale.

Con una terza censura i ricorrenti impugnavano di illegittimità, per contrasto con l'art. 4, comma I, dello stesso Regolamento Elettorale, quella parte della circolare 5 ottobre 2000 del Presidente dell'A.I.A. che, in previsione della prossima convocazione delle assemblee sezionali, ammetteva all'elettorato attivo quegli associati che avessero regolarizzato il pagamento delle quote associative sezionali fino all'inizio dell'Assemblea, ciò in contrasto con la disposizione sopra richiamata che stabiliva per la regolarizzazione un termine di almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Non risultando notificati o comunicati i reclami al Presidente Federale ed al Presidente dell'A.I.A., contraddittori necessari nel procedimento di impugnativa di atto normativo relativo all'ordinamento interno dell'A.I.A., la Corte con ordinanza 13.11.2000 (C.U. n. 1/Cf del 14.11.2000) disponeva la trasmissione degli atti alle predette parti necessarie con termine per la presentazione di controdeduzioni.

Nei termini assegnati presentava memoria corredata da documenti ufficiali soltanto il Presidente dell'A.I.A., contestando la fondatezza dell'impugnativa proposta e chiedendone il rigetto.

In esito alla svolta istruttoria la Corte dispone preliminarmente la riunione dei procedimenti, promossi coi tre reclami, per connessione oggettiva ed osserva:

- i gravami appaiono ammissibili, pur non essendolo alla data della loro proposizione ai sensi dello Statuto allora vigente e dall'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva, perché la norma di cui all'art. 32, comma 5, del vigente Statuto, di natura precettiva ad efficacia immediata, quale *jus superveniens* concernente la giurisdizione di questa Corte, è applicabile anche ai ricorsi pendenti al momento della sua entrata in vigore;
- l'ammissibilità, salvo ogni questione di fondatezza, deve intendersi limitata ai primi due motivi essendo rivolti a censurare la legittimità di un atto normativo dell'A.I.A., in assenza di strumenti diversi di garanzia nell'Ordinamento federale e concernendo le supposte violazioni, diritti fondamentali associativi;
- tali presupposti non sussistono per il terzo motivo, la dedotta illegittimità della deroga al termine per la regolarizzazione delle quote associative disposta con provvedimento del Presidente dell'A.I.A. (circolare 5 ottobre 2000).

Infatti la diversa disciplina di tale termine, non costituisce violazione di fondamentali diritti associativi, che anzi ne agevola e favorisce l'esercizio rispetto alla norma che si dice essere stata violata (art. 4, comma I, Reg. Elettorale), e, comunque, le supposte violazioni potevano essere dedotte, ove si fossero verificate in concreto, mediante i rimedi che lo stesso Regolamento prevede all'art. 1, penultimo ed ultimo comma, per quanto concerne le assemblee straordinarie sezionali ed all'art. 14, penultimo comma, per l'assemblea generale.

Non può sostenersi pertanto che nella fattispecie mancassero o manchino strumenti di garanzia

talché viene così meno anche l'altro presupposto legittimante il ricorso all'art. 32, comma 5, dello Statuto.

Passando all'esame del primo motivo di censura (sub a delle premesse) deve subito rilevarsi che l'affermazione secondo la quale il Regolamento impugnato sia stato deliberato dal Consiglio Centrale dell'A.I.A.; non risponde a realtà.

infatti dalla documentazione prodotta dal Presidente dell'A.I.A. risulta che il Regolamento venne adottato dal Comitato Nazionale dell'A.I.A. nella seduta del 7 settembre 2000 (punto 2 dell'Ordine del Giorno) e solo per una maggiore condivisione associativa venne presentata al Consiglio Centrale a titolo meramente consultivo.

E' pur vero che dall'esame delle competenze attribuite dal Regolamento dell'A.I.A. sia al Comitato Nazionale che a quello Centrale (art. 6 e 7) non risulta specificamente indicata questa di proposta e/o adozione dei regolamenti, ma sopperisce a tale apparente mancanza il disposto dall'art. 26 comma 3 dello Statuto vigente al momento in cui è stato proposto e definitivamente approvato il contestato regolamento, in relazione all'art. 21 comma 2 dello stesso Statuto.

Si desume dai combinati disposti delle norme succitate che l'A.I.A. non poteva se non proporre il regolamento e che la proposta, come pure quelle delle Leghe e degli altri Settori, effettuate "dai rispettivi Consigli Direttivi" andavano approvate dal Consiglio Federale.

Pertanto la proposta non poteva essere deliberata o adottata, come lo è stata, se non dal superiore organo dell'Associazione Italiana Arbitri ravvisabile nel Comitato Nazionale, le cui funzioni sono equivalenti a quelle dei Consigli Direttivi delle Leghe e degli altri Settori della F.I.G.C..

Deve ritenersi quindi la infondatezza in fatto ed in diritto della censura mossa dai ricorrenti in ordine alla competenza dell'Organo che ha deliberato la proposta di regolamento.

Né appare accoglibile e fondato il secondo motivo di censura.

I principi di democraticità e di rappresentanza non sono vulnerati nel caso in cui, con percentuale peraltro minima, alcuni partecipanti all'elezione, indiretta di secondo grado, del Presidente dell'A.I.A., non siano stati a loro volta eletti da base più ampia, quando derivino la propria designazione e quindi il proprio elettorato attivo da una particolare posizione premiata dalla notevole esperienza, dall'attività svolta e dall'impegno profuso.

Non a caso anche nel nostro ordinamento costituzionale è prevista ad esempio la figura dei senatori a vita di nomina del Capo dello Stato che, come è ben noto, tra l'altro esprimono il proprio voto proprio per l'elezione del Capo dello Stato, né può revocarsi in dubbio che la nostra costituzione sia fedele ai principi di democraticità e rappresentanza.

Nella specie, come chiaramente emerge dal sistema, i Presidenti dei Comitati Regionali (ad essi soltanto si applica la censura) risultavano, quali aventi diritto a voto nell'assemblea generale svoltasi l'11 novembre 2000, in numero di 19 contro un totale, essi compresi, di ben 352 aventi diritto, quindi poco più del 5% del totale, percentuale peraltro di minima influenza sul risultato elettorale.

**P.Q.M.**

la Corte, riuniti i reclami dei Signori Claudio Romano, Corsetti Elio Tommaso e Cerina Angelo, per identità oggettiva, dichiara:

a) l'inammissibilità della censura relativa alla dedotta violazione dall'art. 4, comma 1, del Regolamento delle Assemblee Elettive dell'A.I.A., in riferimento alla modifica dei termini di pagamento delle quote sezionali per l'ammissione all'elettorato attivo, emanata con circolare 5.11.2000 dal Presidente dell'A.I.A ~

., b) l'infondatezza della censura concernente la dedotta incompetenza dell'Organo che ha proposto all'approvazione del Presidente Federale e del Consiglio Federale il .Regolamento delle Assemblee Elettive dell'A.I.A '.

., c) l'infondatezza della censura concernente la illegittimità del Regolamento dove prevede la partecipazione. alla votazione dei componenti del Consiglio Centrali dell'A.I.A., all'Assemblea Generale Elettiva.

#### **4 - RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 4.11.2000**

E' pervenuto a questa Corte un reclamo datato 8.11:2000 di un'associazione che si qualifica per "A.C. Pro Patria et Libertate" con sede in Cugliate Fabiasco, Via Filippini 54.

Il reclamo, concernente la validità dell'Assemblea del Comitato Regionale Lombardia della F.I.G.C., è sottoscritto dal Sig. Danilo Filippini che si qualifica legale rappresentante della predetta associazione.

La Corte osserva che, come rilevato in precedenti statuizioni, sia l'associazione reclamante e sia la persona dichiaratasi legale rappresentante della stessa sono assolutamente estranei alla F.I.G.C., non fanno cioè parte per affiliazione o per tesseramento alla Federazione sportiva nazionale avente personalità giuridica di diritto privato.

Pertanto la reclamante non essendo parte della F.I.G.C. non è soggetto di diritti e di doveri nell'ambito del relativo ordinamento, né quindi può ricorrere a qualsivoglia organo di garanzia della stessa per chiedere ed ottenere riconoscimenti o determinazioni di alcun genere in assenza di diritti ed interessi tutelabili.

Consegue da quanto sopra non soltanto la inammissibilità del reclamo, ma anche e addirittura la irricevibilità dello stesso, come questa Corte in precedenza ha reiteratamente dichiarato (in ultimo decisione assunta nella seduta 13 novembre 2000 in C.U. n. 1/Cf), talchè l'impugnativa non andava neppure portata al suo esame, siccome proveniente da terzo estraneo all'ordinamento.

#### **P.Q.M.**

la Corte Federale dichiara irricevibile il reclamo come in epigrafe proposto dalla A.C. Pro Patria et Libertate di G~xgiate F'abiasco (Varese).

#### **5 - RICORSO DELL'A.S. LUCIANO ECO DON STORMNI, AI SENSI DELL'ART. 32 N. 5 DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALLE LIMITAZIONI AL TESSERAMENTO DI CALCIATORI STRANIERI**

La Corte dichiara irricevibile il ricorso di cui in epigrafe, in quanto esiste specifico mezzo di impugnativa alla Commissione Tesseramenti, che non è stato esperito; pertanto, non può trovare applicazione l'articolo 32, comma 5, dello Statuto, che ha carattere residuale.

Per questi motivi la Corte Federale dichiara irricevibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Luciano Eco Don Stornini di Alessandria.

#### **6 - RICHIESTA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI, A NORMA DELL'ART. 32 COMMA 8 DELLO STATUTO, DI PRONUNCIA SULLA NULLITÀ, DEL COSIDAETTO "DIRITTO DI VETO" DI CUI ALL'ART. 21 COMMA 7 DELLO STATUTO**

La Corte Federale; sulla richiesta dell'A.I.C. a norma dall'art. 32, comma 8, dello Statuto, per una pronuncia di nullità dall'art. 21 comma 7 dello stesso Statuto, dichiara la inammissibilità dell'istanza come sopra proposta in quanto la norma procedurale richiamata non consente a questa Corte di sancire l'illegittimità statutaria di norme contenute nello stesso Statuto.

La Corte Federale rileva peraltro che l'istanza sarebbe comunque inaccoglibile, anche sulla base di una valutazione ex comma 5 dall'art. 32 ("tutela dei diritti fondamentali personali o associativi"). Invero, in una organizzazione complessa e pluralistica quale la F.I.G.C. la tutela degli interessi differenziati conviventi nella medesima organizzazione può essere legittimamente affidata a meccanismi del tipo di quelli previsti dall'art. 21 comma 7 dello Statuto anche se eventualmente diversi dall'attuale normativa.

#### **P.Q.M.**

la Corte Federale, pronunciando sulla richiesta come sopra proposta dall'Associazione Italiana Calciatori, dichiara l'inammissibilità dell'istanza, in quanto la norma procedurale richiamata non consente a questa Corte di sancire l'illegittimità statutaria di norme contenute nello stesso Statuto.

#### **7 - RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. IN ORDINE ALL'ART. 11 DELLO STATUTO FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DEL SETTORE TECNICO**

La richiesta del Commissario Straordinario è in relazione a due quesiti sollevati dal Settore Tecnico.

Il primo quesito si riferisce alla giurisdizione del Settore per le infrazioni commesse dai tecnici.

Si rileva che l'art. 29 punto 6 dello Statuto prevede la giurisdizione "domestica" per le infrazioni al solo Regolamento dell'A.I.A., mentre non altrettanto è previsto dall'art. 11 dello Statuto, con riferimento al Settore Tecnico.

Si domanda, allora, se con il nuovo Statuto il Settore Tecnico conserva la giurisdizione per le infrazioni commesse dai tecnici (art. 42 punto 1, lett. c/, C.G.S.; art. 1 punto 1, lett. e/; e art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico).

Osserva la Corte che niente nella suddetta materia ha mutato il nuovo Statuto.

Il precedente Statuto all'art. 26 (Arbitri) prevedeva (al punto n. 2) che "gli arbitri sono organizzati, con autonomia operativa e disciplinare nell'A.I.A.", mentre l'art. 8 (Settore Tecnico) niente prevedeva a proposito della competenza a giudicare le infrazioni commesse dai tecnici.

La materia era (ed è) regolata dell'art. 42 punto 1, lett. c), C.S. (giurisdizione del Settore Tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, secondo le norme del Regolamento del Settore Tecnico); dall'art. 1, lett. e), (esercizio del potere nei confronti dei tecnici) e dell'art. 33 (disciplina dei tecnici}.

Da quanto precede, è agevole dedurre che la giurisdizione del Settore Tecnico, per le infrazioni dei tecnici, è tutt'ora in vigore, dato che niente è stato mutato in proposito e non ha rilevanza che il nuovo Statuto (art. 29 punto 6) parli di giurisdizione domestica soltanto per gli arbitri. Rimangono infatti in vigore le norme sopra indicate e, in particolare, l'art. 42 C.G.S. (altre giurisdizioni), che al punto c), prevede appunto la giurisdizione del Settore Tecnico (oltre alle apposite disposizioni del Regolamento del Settore) per le infrazioni disciplinari dei tecnici.

Il secondo quesito si riferisce al preteso contrasto tra quanto previsto dell'art. 11, punto 4, e da quanto disposto dell'art. 29, punto 2, dello Statuto.

Si rileva che la prima norma attribuisce al Settore Tecnico la competenza alla "formazione" degli arbitri, mentre la seconda riserva la stessa formazione all'A.I.A..

Osserva la Corte che il preteso contrasto non esiste. E' evidente che l'A.I.A. provvede alla "formazione" degli arbitri in senso stretto, intendendosi per tale tutto ciò che ha riguardo alla "vita" dell'arbitro (scuola, assunzione; conferimento delle qualifiche, categorie, disciplina preparazione fisica e normativa, messa fuori quadro etc..).

L'art. 11 dello Statuto (Settore Tecnico) al punto 4 fa, invece, riferimento alla competenza del Settore nei rapporti internazionali per tutto ciò che riguarda la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti, tecnici e arbitri.

E' evidente, dunque, che la competenza del Settore Tecnico per gli arbitri ha riguardo a ciò che attiene ai rapporti con le Federazioni straniere, come recita espressamente la norma, che prevede la competenza del Settore nei rapporti internazionali.

Il Settore provvede cioè a curare le tecniche di formazione degli arbitri (oltre che degli atleti e dei tecnici), in relazione alle manifestazioni di carattere internazionale, sempre più presenti nell'attuale momento storico.

Per questi motivi la Corte Federale, sulla richiesta come sopra proposta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., emette la seguente pronuncia interpretativa:

a) il Settore Tecnico, alla luce del nuovo Statuto, conserva la giurisdizione delle infrazioni commesse dai Tecnici, secondo le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento del Settore;

b) alla formazione degli arbitri provvede l'A.I.A., mentre la competenza del Settore Tecnico in tale materia è limitata a tutto ciò che attiene ai rapporti internazionali.

**8 - RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 N. 1 LETT. B) C.G.S., CIRCA LA LEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN RAPPORTO ALL'ART. 12 NN. 2 E 7 DELLO STATUTO FEDERALE IN ORDINE ALLA RAPPRESENTANZA AUTONOMA DEI DELEGATI DELLE SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

La Corte Federale; sulla richiesta come sopra proposta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., emette la seguente pronuncia.

La Corte, interpretando il Regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti alla luce dall'art. 12 n. 2 dello Statuto, rileva che il predetto Regolamento elettorale è carente della disciplina concernente la partecipazione alle votazioni per l'Assemblea Federale delle società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica; la Corte rileva, in effetti, che la testuale prescrizione statutaria di un "ambito della Lega Nazionale Dilettanti" abbisogna di una apposita normativa regolamentare da parte degli organi competenti, volta a consentire un'adeguata rappresentatività per le predette votazioni nell'Assemblea Federale, delle società del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

**9 - RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 4.11.2000**

La Corte Federale, a specifico quesito come sopra proposto dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., ritiene che l'Assemblea del Comitato Regionale Sardegna è stata convocata legittimamente in base agli articoli. 5 e 13 del Regolamento delle Assemblee Elettive della Lega Nazionale Dilettanti.

**ORDINANZE**

**10 - RECLAMO DELL'A.C. ATLETICO BORGO 1993 AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL'1.11.2000**

**11 - RECLAMO DEL F.C. CASTELDEBOLE 1966 AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL'1.11.2000**

La Corte Federale, riuniti i reclami come sopra proposti dell'A.C. Atletico Borgo 1993 e dal F.C. Casteldebole 1966, entrambe di Bologna, dispone il rinvio a nuovo ruolo per istruttoria:

12 - RECLAMO DELL'A.C. CONFINDUSTRIA AWERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA -DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000

13 - RECLAMO DELLA S.C. F.S.T. RIONERÓ AWERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000

14 - RECLAMO DELLO SPORTING VILLA D'AGRI AWERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000

La corte Federale, riuniti i reclami come innanzi proposti dall'A.C. Confindustria di Potenza, dal.S.C. F.S.T. Rionero di Rioriero in Vulture (Potenza) e dallo Sporting Villa d'Agri di Villa d'Agri (potenza), dispone il rinvio a nuovo ruolo per istruttoria.

IL PRESIDENTE  
(Prof. Andrea Manzella)

Publicato in Roma il 17 aprile 2001  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Guglielmo.Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Petrucci